



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

P.G. n. 132070 del 30/09/2015

ORDINANZA N. 1398

OGGETTO: Regolamentazione temporanea della circolazione per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, dal 01 ottobre 2015 al 31 marzo 2016.
In sostituzione della precedente ordinanza n. 1397/2015.

IL SINDACO

Vista:

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1180 del 21 luglio 2014 avente per oggetto "Adozione della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010";

Vista:

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1392 del 28 settembre 2015 avente per oggetto "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di Piano adottata con DGR n. 1180 del 21 luglio 2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali" e in attuazione della stessa;

Vista:

La precedente ordinanza n. 1397/2015, in riferimento a quanto previsto al punto "20" della medesima, rimanendo invariate le relative motivazioni e visto l'esito degli approfondimenti effettuati con i competenti uffici della Regione Emilia-Romagna;

Ai sensi degli art. 1 - 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

La limitazione della circolazione ai veicoli a motore dal 01 ottobre 2015 fino al 31 marzo 2016 compreso, sulla porzione del centro abitato di "Ravenna" compresa all'interno della circonvallazione esterna, come da allegata planimetria (All. A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e come di seguito indicato:

Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Via Faentina (tratto Via G. Fuschini - Rotonda Spagna), Rotonda Spagna, Viale S. Allende, Rotonda Andorra, Viale G. Saragat, Rotonda Portogallo, Rotonda Olanda, Via Fiume Montone Abbandonato (tratto Rotonda Olanda - Via A. Missiroli), Via A. Missiroli, Viale V. Randi (tratto SS. 16 Adriatica - Via A. Missiroli), Rotonda Lussemburgo, Viale L. B. Alberti, Rotonda Croazia, Rotonda Slovenia, Viale G. Galilei (tratto Rotonda Slovenia - Rotonda Gran Bretagna), Rotonda Gran Bretagna, Viale Europa, Rotonda Germania, Rotonda Francia, Via Destra Canale Molinetto (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André - Rotonda Francia), Rotonda Danimarca, Via Trieste (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André - Rotonda Danimarca), Rotonda Finlandia, Via A. Monti, Rotonda Belgio, Via della Chimica, Rotonda Montecarlo, Viale E. Mattei, Rotonda dei Mosaicisti, Rotonda Svezia, Via Fosso Dimiglio, Via S. Alberto (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara - Via Fosso Dimiglio), Via Naviglio, Via Rotta (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara - Via Naviglio), Via Canalazzo (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Bologna - Via Naviglio), Rotonda Polonia, Via G. Fuschini e Rotonda Malta.

Divieto di transito dal 01 ottobre 2015 al 31 marzo 2016 compreso (eccetto festivi), dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30 e in occasione delle "Domeniche Ecologiche" previste il 04/10/2015, 15/11/2015, 10/01/2016, 07/02/2016 e 06/03/2016:

- a) ai veicoli a benzina precedenti all'Euro 2;
- b) ai veicoli diesel precedenti all'Euro 4;
- c) ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N2 o N3 precedenti all'Euro 4;
- d) ai veicoli diesel di tipo N1 precedenti all'Euro 3;
- e) ai ciclomotori e ai motocicli precedenti alla normativa Euro 1.

TUTTI I PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICANO AI SEGUENTI VEICOLI:

- autoveicoli alimentati a gas metano o GPL;
- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti;
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale.

Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a. furgone isothermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f. telai con selle per il trasporto di coils;
- g. betoniere;
- h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l. furgoni blindati per il trasporto valori;
- m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a. trattrici stradali;
- b. autospazzatrici;
- c. autospazzaneve;
- d. autopompe;
- e. autoinnaffiatrici;
- f. autoveicoli attrezzi;
- g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h. autoveicoli gru;
- i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k. autosgranatrici;
- l. autotrebbratrici;
- m. autoambulanze;
- n. auto funebri;
- o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p. autoveicoli per disinfezioni;
- q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u. autocappella;
- v. auto attrezzate per irrorare i campi;
- w. autosaldatrici;
- x. auto con installazioni telegrafiche;

- y. autoscavatrici;
- z. autoperforatrici;
- aa. autosega;
- bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc. autopompe per calcestruzzo;
- dd. autoveicoli per uso abitazione;
- ee. autoveicoli per uso ufficio;
- ff. autoveicoli per uso officina;
- gg. autoveicoli per uso negozio;
- hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni, i seguenti veicoli:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- 2) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- 3) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- 4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 9) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 10) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 11) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 12) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 13) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 14) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14'000 Euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- 15) carri funebri e veicoli al seguito;
- 16) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- 17) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- 18) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune di Ravenna;
- 19) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- 20) veicoli diesel di tipo M1 Euro 3 (sperimentalmente fino al 31/12/2015 e limitatamente a quelli dei residenti e/o domiciliati all'interno dell'area interessata dal presente provvedimento), visto che la Deliberazione di G.R. risulta essere stata emessa solamente in data 28 settembre 2015 e al fine di consentire alla cittadinanza di organizzare le modalità di spostamento e/o adeguare i

propri veicoli ai suddetti provvedimenti, anche in virtù dell'impossibilità ad attuare cambiamenti tendenti all'implementazione e/o potenziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

La revoca della precedente ordinanza n. 1397/2015 di cui si acquisiscono i contenuti

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.

Il Servizio Mobilità e Viabilità disporrà in loco regolamentare segnaletica, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dei LL. PP. ai sensi dell'art. 37 c.3 del C.d.S., entro i termini e con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

IL SINDACO